

SNODO VII

*Approfondimenti documentari***1. I doveri del vassallo**

Fonte: *Lettere e poemi di Fulberto di Chartres*.

Richiesto dal duca Guglielmo d'Aquitania, il vescovo di Chartres Fulberto illustra in questa lettera, databile al 1020, quali fossero i doveri del vassallo. Fulberto, che studiò a Reims sotto la guida del futuro papa Silvestro II, Gerberto d'Aurillac, fece della scuola di Chartres un centro brillantissimo di studi. Egli stesso scrive di avere fatto una ricerca sui testi a sua disposizione prima di illustrare a Guglielmo quali fossero all'inizio del nuovo millennio gli obblighi di fedeltà ormai consolidatisi nei rapporti vassallatico-beneficari.

«Invitato a scrivere sulla formula di fedeltà, ho notato brevemente quel che segue dai libri che fanno autorità. Chi giura fedeltà al suo signore deve sempre avere presenti queste sei cose: salvezza, sicurezza, onore, interesse, facilità, possibilità. Salvezza vuol dire che nessun danno deve patire il signore nel suo corpo. Sicurezza vuol dire che nessun danno deve patire per la sua residenza, o i luoghi forti che la rendono sicura. Quanto all'onore, nulla deve essere fatto a danno della sua giustizia o di altre cose che riguardano il suo onore. Quanto all'interesse, nulla che possa nuocere ai suoi beni. Facilità e possibilità vuol dire che non si deve rendere difficile al signore il bene che facilmente può fare, né rendergli impossibile ciò che era possibile. Conviene al vassallo guardarsi dal mancare a queste norme; ma ciò non basta per essere meritevole del feudo. Infatti, non basta astenersi dal male, ma bisogna anche fare il bene. Bisogna dunque che nelle sei cose predette egli presti fedelmente consiglio ed aiuto al suo signore, se vuole parere degno del beneficio e degno della fede giurata. Anche il signore deve in tutte queste cose rendere la pari al suo vassallo. Se non lo farà sarà giustamente chiamato malfido, e così pure il vassallo se sarà colpevole di perfidia e di spergiuoro per avere mancato ad una di quelle cose come agente o come consenziente».

2. L'ordine ideale della società

Fonte: Adalberone di Laon, *Carne per il re Roberto*.

In questo testo del 1027-1030, dedicato al re di Francia Roberto, Adalberone, vescovo di Laon, letterato e poeta satirico, attivamente coinvolto nelle vicende politiche e religiose del suo tempo e spregiudicato protagonista dell'ascesa al potere dei Capetingi, sviluppa l'immagine dei tre ordini della società: i chierici, i guerrieri e i contadini. La teoria della loro armoniosa coesistenza, secondo cui ogni gruppo ha la propria funzione e deve stare al suo posto per il bene e la salute della società, era diffusa tra gli intellettuali ecclesiastici, secondo i quali era comunque indubbia la superiorità di coloro «che pregano» rispetto non solo a coloro «che lavorano» ma anche rispetto a coloro «che combattono». Adalberone invita infatti il proprio sovrano ad adoperarsi perché quest'ordine, minacciato nella realtà, sia rispettato e i vescovi conservino il loro ruolo di consiglieri del re.

«In questa valle di lacrime alcuni pregano, altri combattono, altri ancora lavorano [...]. Questi sono guerrieri, protettori delle chiese, difendono gli uomini del popolo, grandi e

piccoli, e ugualmente difendono sé stessi. L'altra parte è quella dei servi: questa razza disgraziata non possiede nulla senza dolore [...]. Ricchezze e vesti sono fornite a tutti dai servi, infatti nessun uomo libero può vivere senza servi. Perciò la città di Dio che si crede essere una è divisa in tre: certuni pregano, altri combattono, e gli altri lavorano. Questi tre ordini vivono insieme e non possono essere separati; il servizio di uno solo permette le azioni degli altri due; con alterne vicende si aiutano. Come è prevalsa la legge, allora il mondo ha goduto la pace. [Oggi] le leggi si indeboliscono e già ogni pace sparisce; cambiano i costumi degli uomini, cambia anche l'ordine».

3. L'*Edictum de beneficiis* di Corrado II

Fonte: *Monumenta Germaniae Historica*.

L'imperatore Corrado II intervenne nel 1037 nell'ambito dei conflitti che, in Lombardia, contrapponevano l'alta aristocrazia ai propri vassalli. La prima era a sua volta legata per via feudale al vescovo di Milano, Ariberto; i secondi si appellarono al sovrano per vedere riconosciuta l'ereditarietà dei propri benefici. L'editto imperiale stabilì che nessun vassallo potesse essere privato del proprio beneficio senza una giusta causa, che doveva essere giudicata in ultima istanza dal sovrano. L'intento era quello di ricondurre in un ambito di fedeltà unitaria al re l'insieme dei diversi livelli di potere locale nel regno italico. L'esito fu quello di legittimare l'ereditarietà di tutti i feudi, maggiori e minori: per questo motivo l'*Edictum de beneficiis* fu poi chiamato anche *Constitutio de feudis*, riconoscendogli il valore di atto fondante dei rapporti di tipo feudale..

«Nel nome della santa ed indivisibile Trinità, Corrado II per grazia di Dio augusto imperatore dei romani. 1. Vogliamo sia reso noto ai fedeli della santa Chiesa di Dio e ai nostri sudditi, così presenti come futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei *milites*, si che si possano vedere sempre gli uni concordi con gli altri e servano devotamente con fedeltà e perseveranza noi ed i loro *seniores*, ordiniamo e decidiamo con fermezza: che nessuno, milite di vescovi, abati e abbadesse, di marchesi o conti o chiunque altro che abbia un beneficio dai nostri beni pubblici o dalle proprietà ecclesiastiche o che lo abbia avuto, anche se adesso lo abbia perso per ingiustizia, sia che appartenga ai nostri vassalli maggiori, sia ai loro militi, non perda il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata e se non secondo le costituzioni dei nostri predecessori e il giudizio dei loro pari. 2. Se avverranno contese fra signori e militi, benché i loro pari abbiano giudicato che il milite debba essere privato del beneficio, se egli dirà che ciò fu deciso ingiustamente e per odio, terrà il beneficio stesso sino a che il signore e chi ha fatto l'accusa coi pari suoi si porteranno alla nostra presenza e qui la causa sarà decisa secondo giustizia. Se tuttavia i pari dell'incolpato verranno meno ai signori, egli manterrà il beneficio sino a quando verrà in nostra presenza col suo signore ed i pari. Invece il signore o il milite incolpato che deciderà di venire da noi, renderà nota la sua decisione con quello con cui ha la contesa sei settimane prima di mettersi in viaggio. E ciò sarà rispettato dai vassalli maggiori. 3. Per i minori, invece, nel regno le cause saranno discusse di fronte al signore o al nostro messo. 4. Comandiamo inoltre che quando un milite maggiore o minore muoia, suo figlio ne erediterà il beneficio. Se il milite non avrà figli ma lascerà un nipote dal figlio, questi avrà parimenti il beneficio con l'osservanza dell'uso seguito dai vassalli maggiori, per quanto attiene la consegna dei cavalli e delle armi ai loro signori. Se egli non lascerà un nipote ma un fratello legittimo e consanguineo, se questi

avesse offeso il signore e volesse fare ammenda diventando suo milite, avrà il beneficio che fu già di suo fratello. 5. Proibiamo inoltre che alcuno dei signori compia permuta o «precaria» o «livello» dei benefici dei suoi militi senza il loro consenso. Nessuno poi spogli ingiustamente il milite dei beni da lui detenuti come proprietà o per ordine legale o per legittimo «livello» o «precaria». 6. Noi anche pretendiamo il «fodro» riscosso dai nostri predecessori sui castelli e però non esigeremo in alcun modo tributi che essi non godettero. 7. Chiunque andrà contro quest'ordine pagherà un'ammenda di cento libbre d'oro, metà alla camera regia e metà a colui al quale avrà fatto danno».

4. Il duca normanno giura fedeltà al pontefice

Fonte: *Trattato di Melfi*

Nel 1059 a Melfi il capo normanno Roberto il Guiscardo giurò la fedeltà feudale al papa Niccolò II ottenendo in cambio il titolo di duca di Puglia e di Calabria. Ciò significava che le terre che egli occupava erano detenute con pieno diritto perché, formalmente, vassallo del pontefice. Il raccordo feudale sancì in questo caso un'alleanza politica: piuttosto che continuare ad averli come nemici il pontefice preferì raccordare a sé gli inquieti cavalieri normanni. Le conseguenze dell'atto sarebbero state durature. Il regno normanno e il papato avrebbero fatto fronte comune contro gli imperatori tedeschi, al punto che il papa avrebbe investito del regno di Sicilia Carlo d'Angiò nel 1263, per sostituire lo svevo Manfredi, figlio di Federico II.

«Roberto duca di Puglia e Calabria giura di essere fedele alla chiesa di Roma e di non operare, tramite consigli e azioni, per danneggiarla. Darà al papa consiglio quando questi glielo richiederà; l'aiuterà ad acquisire nuovi possessi e a difenderli, e a difendere il papato romano, la terra di san Pietro e il principato. Non cercherà di acquisire altre terre oltre a quelle che gli concederanno il papa e i suoi successori; verserà regolarmente la pensione per le terre concessegli dalla Chiesa. Cede al potere papale tutte le chiese che sono nella propria dominazione e ne sarà difensore. Aiuterà cardinali, chierici e laici romani a eleggere un nuovo papa in caso di morte del papa attuale. Giura di rispettare questa fedeltà con i successori del papa che gli confermeranno l'investitura».

5. L'appello di papa Urbano II a Clermont

Fonte: Fulcherio di Chartres, *Storia gerosolimitana*.

Parlando a Clermont il 27 novembre 1095 alla riottosa aristocrazia francese, protagonista di violenti conflitti nel regno talora anche in appoggio ai nemici della riforma della Chiesa, il papa Urbano II la invitò a impegnare la propria forza verso altri obiettivi, liberando l'Europa della propria ingombrante presenza. L'appello era quello di recare aiuto ai «fratelli orientali», cioè ai bizantini che avevano chiesto aiuto contro le razzie e le invasioni dei turchi. Si notino, nel racconto che ne diede il vescovo di Chartres Fulcherio, l'assenza dei termini «crociata» e «guerra santa» e di ogni accenno alla riconquista di Gerusalemme. L'appello fu solo quello di mobilitarsi in armi per combattere non tra cristiani, ma contro gli infedeli.

«Poiché, o figli di Dio, gli avete promesso di osservare tra voi la pace e di custodire fedelmente le leggi con maggior decisione di quanto siate soliti, è il caso d'impegnare la forza della vostra onestà (ora che la correzione divina vi ha rinvigoriti) in qualche altro servizio a

vantaggio di Dio e vostro. È necessario che vi affrettiate a soccorrere i vostri fratelli orientali, che hanno bisogno del vostro aiuto e lo hanno spesso richiesto. Infatti, come a molti di voi è già stato detto, i turchi, gente che viene dalla Persia e che ormai ha moltiplicato le guerre occupando le terre cristiane sino ai confini della Romània [l'impero bizantino] uccidendo molti e rendendoli schiavi, rovinando le chiese, devastando il regno di Dio, sono giunti fino al Mediterraneo cioè al Braccio di San Giorgio [il Bosforo]. Se li lasciate agire ancora per un poco, continueranno ad avanzare opprimendo il popolo di Dio. Per la qual cosa insistentemente vi esorto - anzi non sono io a farlo, ma il Signore - affinché voi persuadiate con continui incitamenti, come araldi di Cristo, tutti, di qualunque ordine (cavalieri e fanti, ricchi e poveri), affinché accorrano subito in aiuto ai cristiani per spazzare dalle nostre terre quella stirpe malvagia. Lo dico ai presenti e la comando agli assenti, ma è Cristo che lo vuole. Per tutti quelli che partiranno, se incontreranno la morte in viaggio o durante la traversata o in battaglia contro gli infedeli, vi sarà l'immediata remissione dei peccati: ciò io accordo ai parenti per l'autorità che Dio mi concede. Che vergogna sarebbe se gente così turpe, degenerare, serva dei demoni, sconfiggesse uomini forniti di fede in Dio e resi fulgidi dal nome di Cristo! E quante accuse il Signore stesso vi muoverà, se non aiutate chi come voi si trova nel nõvero dei cristiani! Si affrettino alla battaglia contro gli infedeli, che avrebbe già dovuto incominciare ed esser portata felicemente a termine, coloro che prima erano soliti combattere illecitamente contro altri cristiani le loro guerre private! Diventino cavalieri di Cristo, quelli che fino a ieri sono stati briganti! Combattano a buon diritto contro i barbari, coloro che prima combattevano contro i fratelli e i consanguinei! Conseguano un premio eterno, coloro che hanno fatto il mercenario per pochi soldi! Quelli che si stancavano danneggiandosi anima e corpo, s'impegnino una buona volta per la salute di entrambi! Poiché quelli che sono qui tristi e poveri, là saranno lieti e ricchi; quelli che sono qui avversari del Signore, là gli saranno amici. Né indugino a muoversi: ma, passato quest'inverno, affittino i propri beni per procurarsi il necessario al viaggio e si mettano risolutamente in cammino».

6. Il censimento dei baroni del regno normanno

Fonte: *Il catalogo dei baroni*.

Il *Catalogo dei baroni* è un inventario dei feudi e dei diritti del regno normanno in Italia fatto redigere da Ruggero II nel 1150 circa. Nel censimento non compare la Sicilia, ma esso consente comunque di accertare come circa un sesto della popolazione del Mezzogiorno fosse legata al sovrano da vincoli feudali. Nei brani qui riportati si stabiliscono il numero degli uomini che ogni feudo doveva fornire alla corona per comporre l'esercito. Si noti il divario fra le dichiarazioni dei baroni e gli accertamenti condotti dagli ufficiali regi, che inducono spesso il sovrano a stabilire oneri maggiori rispetto agli obblighi dichiarati.

«Dal feudo di Eboli. Roberto figlio di Raul, a quanto dichiara, ha un feudo di 15 contadini e dopo l'accertamento ha offerto un milite. Goffredo di Lagano dichiara di avere alle sue dipendenze 26 contadini e in Campania ne ha 14: in seguito ad accertamento ha offerto due militi. Ruggero figlio di Manfredi, come da dichiarazione, ha 10 contadini, e in seguito all'accertamento ha offerto un milite. Roberto di Cles, come da dichiarazione di Lampo di Fasanella, ha 46 contadini poveri e in seguito all'accertamento ha offerto due militi. [...] Il figlio di Guglielmo Guattardi, come da dichiarazione al camerario Alfano, ha 20 contadini in Eboli e deve un milite. Il giudice Raho ed egualmente lo stesso giudice di Eboli detentore della carica

come commendatario offrono due militi. Il patrono chierico, come da dichiarazione al camerario Alfano, ha 15 contadini e in seguito ad accertamento offre un milite [...].

Dal principato di Taranto. Ruggero, conte di Tricarico, come è stato accertato dai registri di Curia, ha un possedimento demaniale in Tricarico più un feudo di 8 militi, poi possiede il feudo di Albano di tre militi, quello di Pietragallo di due militi, quello di Culba di 4 militi, quello di San Giuliano di un milite. Da quel che possiede in Andria si ricava poi un feudo da due militi. Nel complesso il demanio del conte Ruggero di Tricarico è relativo a feudi per 20 militi».

7. La fedeltà solo dopo l'investitura

Fonte: *I libri dei feudi*.

Il trattato giuridico sui *Libri feudorum* di autore anonimo redatto a Milano nel XII secolo ci interessa qui particolarmente per due motivi. Da un lato, esso testimonia come il mondo cittadino italiano fosse profondamente compenetrato con le consuetudini feudali, al punto di darne una sistemazione legale. Dall'altro, esso indica anche la trasformazione ormai raggiunta dai rapporti vassallatici: se al tempo dei sovrani carolingi la fedeltà personale era sempre giurata prima di ricevere un beneficio, il trattato recepisce l'uso ormai corrente di fare precedere al giuramento l'investitura del bene feudale. La fedeltà, cioè, appare ormai inconcepibile se non legata alla concessione di un beneficio materiale, economico.

«So che spesso si è chiesto se l'investitura debba precedere la fedeltà o la fedeltà l'investitura; e spesso si è risposto che l'investitura deve precedere la fedeltà. Chiamiamo fedeltà il giuramento che il vassallo presta al signore. Vediamo ora come il vassallo deve giurare fedeltà: «Io giuro su questi santi Vangeli che d'ora in poi sarò fedele a costui, come il vassallo deve essere al suo signore». Ma c'è anche un'altra formula del giuramento di fedeltà, elaborata di recente e preferita dagli utenti, che oggi prevale in quasi tutte le corti, e cioè questa: «Io Tizio giuro sopra questi santi Vangeli che da oggi in avanti fino all'ultimo giorno della mia vita sarò fedele a te Caio, mio signore, contro chiunque eccetto l'imperatore e il re».

8. La Magna charta libertatum

Fonte: *Magna charta libertatum*.

Indebolito dalla sconfitta patita a Bouvines nel 1214 e dalla aperta rivolta dei baroni del regno, il 15 giugno 1215, a Runnymede presso Windsor, il re d'Inghilterra Giovanni I Plantageneto, detto Senza Terra, fu costretto a concedere la *Grande carta delle libertà della chiesa e del regno d'Inghilterra*, un ampio documento che confermava le concessioni fatte in passato dai sovrani ai nobili, agli ecclesiastici e ai sudditi del regno. La *Charta* era il prodotto di una lunga trattativa che accoglieva gran parte delle richieste dei vassalli e che impose al re di governare tenendo conto del diritto dei nobili di valutare collettivamente, attraverso un consiglio di 25 baroni, le richieste fiscali del sovrano e di partecipare all'esercizio della giustizia regia in caso di contrasto con i diritti tradizionali dei vassalli. Di particolare rilievo il principio che nessun uomo libero potesse essere arrestato o condannato senza il giudizio dei suoi pari.

«Giovanni, per grazia di Dio re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania, conte d'Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi balivi e leali sudditi. Sappiate

che noi, di fronte a Dio, per la salvezza della nostra anima e di quella dei nostri predecessori e successori, per l'esaltazione della santa Chiesa e per un miglior ordinamento del nostro regno: 1. In primo luogo abbiamo accordato a Dio e confermato con questa carta, per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d'Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non lese; e vogliamo che ciò sia osservato; come appare evidente dal fatto che per nostra chiara e libera volontà, prima che nascesse la discordia tra noi ed i baroni, abbiamo, di nostra libera volontà, concesso e confermato con la nostra carta la libertà delle elezioni, considerata della più grande importanza per la Chiesa anglicana ed abbiamo inoltre ottenuto che ciò fosse confermato da Papa Innocenzo III; la qual cosa noi osserveremo e vogliamo che i nostri eredi osservino in buona fede e per sempre. Abbiamo concesso a tutti gli uomini liberi del regno, per noi e i nostri eredi tutte le libertà sottoscritte, che essi e i loro eredi ricevano e conservino da noi e dai nostri eredi [...]. 12. Nessun pagamento di «scutagio» [tassa in sostituzione del servizio militare] o «auxilium» [tassa di sostegno al sovrano] sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole «auxilium»; lo stesso vale per gli «auxilii» della città di Londra. 13. La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue libere consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini [...]. 20. Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato. 21. Conti e baroni non siano multati, se non dai loro pari, e se non secondo la gravità del reato commesso. 22. Nessun religioso sia multato per il suo beneficio laico se non secondo i modi predetti, e non secondo la consistenza del suo beneficio ecclesiastico [...]. 38. Nessun balivo d'ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità [...]. 39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno. 40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia [...]. 61. Poiché noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un miglior ordinamento del nostro regno e per sanare la discordia sorta tra noi ed i nostri baroni, e poiché noi desideriamo che esse siano integralmente e fermamente (in perpetuo) godute, diamo e concediamo le seguenti garanzie. I baroni eleggano venticinque baroni del regno che desiderano, allo scopo di osservare mantenere e far osservare con tutte le loro forze la pace e le libertà che ad essi abbiamo concesso e che confermiamo con questa nostra carta. Se noi, il nostro primo giudice, i nostri ufficiali o qualunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei presenti articoli della pace e della sicurezza, e il reato viene portato a conoscenza di quattro dei venticinque baroni suddetti, costoro si presenteranno di fronte a noi o se saremo fuori dal regno, al nostro primo giudice, per denunciare il misfatto e senza indugi procederemo alla riparazione. E se noi o, in nostra assenza, il nostro primo giudice non faremo tale riparazione entro quaranta giorni dal giorno in cui il

misfatto sia stato dichiarato a noi o a lui, i quattro baroni metteranno al corrente della questione il rimanente dei venticinque che potranno fare sequestri ai nostri danni ed attaccarci in qualsiasi altro modo e secondo il loro arbitrio, insieme alla popolazione del regno, impadronendosi dei nostri castelli, delle nostre terre, dei nostri beni o di qualsiasi altra cosa, eccettuate la nostra persona, quella della regina e dei nostri figli; e quando avranno ottenuto la riparazione, ci obbediranno come prima».